



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno”.

Repertorio atti n. 132/CU del 1° ottobre 2026.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 1° ottobre 2026:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota prot. DAGL n. 9605 del 30 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 14489, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha:

- trasmesso il disegno di legge in titolo, approvato dal Consiglio dei ministri nelle riunioni del 5 febbraio 2026 e del 14 luglio 2026, corredato delle prescritte relazioni e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine dell'acquisizione del parere di questa Conferenza;
- rappresentato l'urgenza dell'espressione del suddetto parere, atteso che il Consiglio dei ministri ha deliberato la procedura in via d'urgenza, a norma dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota prot. DAR n. 14880 del 4 agosto 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il disegno di legge in titolo, unitamente alla relativa documentazione, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 1° settembre 2026;

VISTA la comunicazione del 31 agosto 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 15923 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 15937, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un documento contenente le osservazioni, formulate dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in merito al disegno di legge in titolo;

VISTA la comunicazione del 4 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16225 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 16242, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'UPI, con la quale l'ANCI, facendo seguito alla citata riunione tecnica del 1° settembre 2026, ha trasmesso un documento contenente osservazioni e proposte emendative relative al disegno di legge in titolo;

VISTA la comunicazione del 10 settembre 2026, acquisita il 15 settembre al prot. DAR n. 16892, con la quale l'ANCI ha trasmesso, in vista della seduta del 10 settembre 2026 di questa Conferenza, un documento contenente osservazioni e proposte emendative relative al disegno di legge in titolo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 10 settembre 2026 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno chiesto il rinvio del punto, iscritto all'ordine del giorno della medesima seduta, al fine di poter proseguire il confronto, non ancora concluso, con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il Sottosegretario di Stato per l'interno ha accolto la suddetta richiesta avanzata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, manifestando la disponibilità del proprio Ministero alla prosecuzione del confronto, in tempi brevi, sugli approfondimenti chiesti dalle stesse;
- l'ANCI si è espressa favorevolmente in merito alla suddetta richiesta di rinvio ed ha, tra l'altro, richiamato il proprio documento già trasmesso, contenente osservazioni e proposte emendative;
- il rappresentante della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nel confermare la sussistenza di un confronto con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare in merito all'articolo 7 del disegno di legge in titolo, ha preso atto della suddetta richiesta di rinvio;

CONSIDERATO che, pertanto, nel corso della medesima seduta del 10 settembre 2026, il punto in titolo è stato rinviato su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota prot. DAR n. 16909 del 15 settembre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato una riunione tecnica per il giorno 25 settembre 2026, con la richiesta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di volere precisare le criticità riscontrate con le eventuali proposte tese a superare le medesime, al fine di consentire al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire un riscontro in sede di riunione tecnica ed ha, altresì, chiesto, al Ministero dell'interno di poter fornire riscontro al citato documento dell'ANCI, contenente le osservazioni e le proposte emendative relative al disegno di legge in titolo;

VISTA la nota prot. n. 16552 del 17 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17088 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 17102, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI ed all'UPI, con la quale il Capo dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministro dell'interno ha fornito un riscontro in merito al citato documento dell'ANCI;

VISTA la comunicazione del 22 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17360 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 17377, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI ed all'UPI, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in vista della citata riunione tecnica del 25 settembre 2026, ha inviato un documento condiviso nella riunione della Commissione politiche sociali della medesima Conferenza, tenutasi il 9 settembre 2026, segnalando che, in tale sede, la suddetta Commissione, all'unanimità, ha espresso parere favorevole, condizionato allo stralcio dell'articolo 7 del disegno di legge in titolo o, in subordine, all'accoglimento delle proposte emendative riportate nel medesimo documento;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 1° ottobre di questa Conferenza:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, condizionato allo stralcio dell'articolo 7 del disegno di legge in titolo, recante "Rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie" o, in subordine, all'accoglimento delle proposte emendative riportate nel documento trasmesso, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, richiamando anche la necessità di attenzione del Governo alle richieste dell'ANCI medesima, contenute nel documento consegnato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 2), soprattutto per quanto riguarda la misura finanziaria per il reclutamento del personale della polizia locale e lo specifico accesso al CED interforze;
- l'UPI ha espresso parere favorevole;
- il Sottosegretario di Stato per l'interno ha fornito rassicurazioni in ordine all'attenzione e alla sensibilità posta sulle tre principali richieste avanzate dall'ANCI, riguardanti il Fondo nazionale per l'assunzione nella Polizia locale, l'accesso al CED interforze per il predetto personale ed il rafforzamento dei turni e delle prestazioni di servizio esterno, rappresentando, altresì, che, in ordine ad alcuni punti, si è in attesa dei pareri del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto talune spese comportano la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive; inoltre, il Sottosegretario di Stato per l'interno ha riferito, in merito all'articolo 7 del disegno di legge in titolo, che si sono tenute varie interlocuzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che le relative richieste saranno valutate, secondo le indicazioni della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, in sede parlamentare;
- il rappresentante della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con riferimento a quanto espresso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in merito all'articolo 7 del disegno di legge in titolo, ha comunicato che la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità ha rilevato la necessità che il dibattito si svolga in sede parlamentare ed ha altresì evidenziato che la norma in questione è stata fortemente voluta e concertata con il mondo dell'associazionismo e che, pertanto, per ragioni di natura politica, la proposta di modificare il testo dell'articolo in argomento non può essere accolta;
- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno quindi ribadito di aver chiesto lo stralcio dell'articolo 7 o, in subordine, l'accoglimento delle proposte emendative riportate nel suddetto documento trasmesso e che, in caso di mancato accoglimento di tale richiesta, il parere deve intendersi negativo;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno".

Il Segretario

Cons. Paola D'Avena

Firmato digitalmente da:



PAOLA D'AVENA

Il Presidente

Ministro Roberto Calderoli

Firmato digitalmente da:



ROBERTO CALDEROLI



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/136/CU11/C8



**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SICUREZZA E PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE, NONCHÉ
DI ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE FORZE
DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL'INTERNO".**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 11) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato allo stralcio dell'articolo 7 del Ddl recante: "Rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie" o in subordine all'accoglimento delle proposte emendative riportate di seguito:

ART. 7

(Rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie)

1. Al fine di prevenire il disagio giovanile, nonché per supportare le famiglie nella funzione educativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in coerenza con i valori tutelati dall'articolo 33, settimo comma, della Costituzione, ~~è istituita nell'ambito territoriale dei singoli Centri per la famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera c-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Regioni ed enti locali promuovono a livello di ambito distrettuale, in collaborazione con i centri per le famiglie,~~ la costituzione di reti territoriali per l'alleanza educativa per le famiglie, costituite dalle famiglie del rispettivo territorio che vi aderiscono, dalle figure di riferimento individuate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia, su proposta degli organi collegiali, nonché dai ~~rappresentanti soggetti che promuovono~~ attività sportive, culturali, artistiche, di socializzazione, ecc.. ~~praticate~~ sul medesimo territorio, ~~nonché da altri soggetti che svolgono funzioni di supporto educativo alle famiglie nel territorio di riferimento.~~ L'attività della rete territoriale è finalizzata al sostegno, al potenziamento e allo sviluppo delle capacità e delle risorse educative e relazionali della famiglia, che costituiscono la base del benessere sociale, nonché alla promozione delle funzioni di socializzazione primaria di cui la famiglia è portatrice, con riguardo alle emergenze educative, alla coesione sociale e alla promozione dello sport, quale strumento di benessere, inclusione e cittadinanza attiva, e della scuola, quale ambiente educativo e formativo privilegiato per il perseguimento dei medesimi obiettivi, nel rispetto dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, di cui al patto educativo di corresponsabilità previsto dall'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. ~~L'eventuale partecipazione di personale docente,~~

~~amministrativo, tecnico e ausiliario alla rete territoriale non dà diritto a esonero totale o parziale dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.~~

2. Con decreto dell'autorità politica con delega alle politiche per la famiglia, dell'autorità politica con delega in materia di sport e giovani e del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare il coinvolgimento attivo delle famiglie nei processi decisionali, sono individuate le modalità di coordinamento, anche con riferimento alla valutazione e alla gestione dei progetti di cui al comma 3, e le modalità operative della rete di cui al comma 1, nonché la sede di riferimento, che può essere individuata all'interno del Centro per la famiglia del territorio o nell'ambito di spazi dedicati alle attività sportiva o ludico motoria, culturale, ecc... ~~Con il decreto di cui al presente comma, sono previste altresì le fasce orarie con cui si accede al luogo dove opera la rete, in orari e modalità compatibili con le necessità di conciliazione dei tempi di lavoro e assistenza familiare, a beneficio delle famiglie.~~
3. A decorrere dall'anno 2026, a valere sul fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota è destinata a finanziare i progetti frutto della coprogettazione e coprogrammazione **a livello locale, che prevedano il diretto coinvolgimento** dalla rete territoriale dell'alleanza di cui al comma 1, per le finalità ivi indicate.
4. Per le finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento a quelle individuate nell'ambito del Piano "Agenda Sud" e del Piano "Agenda Nord", nonché alle ulteriori istituzioni scolastiche caratterizzate da condizioni di fragilità, nell'esercizio della propria autonomia, possono promuovere progetti destinati alle famiglie e agli studenti, volti a prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione sociale e di povertà educativa, anche al fine di rafforzare il patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. I progetti di cui al presente comma sono finanziati con le risorse del Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021-2027 nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità ad esso applicabili.

MOTIVAZIONE

L'articolo 7 del disegno di legge introduce la «Rete territoriale dell'Alleanza educativa per le famiglie», prevedendone l'istituzione nell'ambito territoriale dei singoli Centri per la famiglia e attribuendole funzioni di sostegno alle capacità educative e relazionali delle famiglie, di prevenzione del disagio giovanile, di promozione della coesione sociale e dello sport, nonché di rafforzamento dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia.

Pur condividendo le finalità generali della disposizione, si rilevano alcune criticità sotto il profilo del riparto costituzionale delle competenze e, in particolare, con riferimento **al rischio che la disciplina statale determini una sovrapposizione con l'organizzazione e la programmazione regionale dei servizi sociali e dei servizi per le famiglie**, la cui governance, programmazione e definizione delle funzioni dei servizi sociali e socio-educativi — tra cui rientrano storicamente i Centri per la famiglia — ricadono nell'ambito della **competenza legislativa esclusiva delle Regioni** (ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione).

Lo Stato possiede una competenza esclusiva limitata alla determinazione dei *Livelli Essenziali*



delle Prestazioni (LEP), mentre l'organizzazione e l'articolazione territoriale dei servizi spettano interamente alle Regioni e agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS). Occorre pertanto definire **Natura, prerogative e perimetro della "rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie"**: il testo non chiarisce che tipo di soggetto sia la rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie. Non è chiaro, infatti, se si tratti di un organismo pubblico, di un partenariato tra soggetti pubblici e privati, di una forma di coordinamento senza una propria autonomia.

Altro elemento di criticità è rappresentato dall'introduzione del concetto di «Ambito Territoriale di Riferimento». La disposizione statale, infatti, fa riferimento ad un ambito territoriale non omogeneo e definito univocamente. Per coerenza il riferimento territoriale deve essere l'ambito territoriale sociale (ATS) definito per la programmazione sociale, dei servizi sanitari e per il lavoro.

Il comma 3 stabilisce che una quota del Fondo per le politiche della famiglia sia destinata a finanziare i progetti frutto della coprogettazione e co-programmazione predisposti dalla nuova Rete territoriale. Anche tale previsione richiede un coordinamento con gli strumenti regionali e territoriali già esistenti, oltre che una chiarezza sulla natura giuridica dei soggetti coinvolti (trattandosi di disposizioni che derivano da codice del terzo settore)

Sussiste una forte criticità sulla sostenibilità organizzativa e finanziaria della misura e una preoccupazione che l'utilizzo del Fondo per le politiche per la famiglia sottragga risorse al finanziamento dei centri per la famiglia.

Roma, 1° ottobre 2026





01/10/2026



CONFERENZA UNIFICATA

1° ottobre 2026

Punto 11) all'o.d.g.:

Disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell’Interno” – documento di osservazioni

L’ANCI ha segnalato da tempo l’esigenza di passare da interventi emergenziali a **misure strutturali e sistemiche in tema di sicurezza urbana**, segnalando come prioritario un investimento finanziario dello Stato diretto ai Comuni che rafforzi il ruolo delle città nella tutela della sicurezza dei cittadini, attraverso **più risorse, strumenti adeguati, un sistema normativo aggiornato al complesso sistema sociale ed un intervento pluriennale di assunzioni per il personale delle Polizie Locali**.

Il tema del contrasto al disagio e alla violenza giovanile rappresenta uno dei nodi più complessi e urgenti per l’amministrazione delle città, strettamente connessi a fattori di vulnerabilità sociale, povertà educativa, disagio psicologico, marginalità urbana e carenza di opportunità aggregative, con la necessità di mettere in atto azione di prevenzione, ovvero misure sistemiche da incentivare. Il tema della vulnerabilità nella minore età, inoltre, si manifesta in modo significativo nei minori stranieri non accompagnati e richiede un forte impegno dei Comuni per garantire accoglienza, tutela e integrazione.

Gli sforzi straordinari messi in capo dalle amministrazioni locali, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, del terzo settore, del mondo dello sport, il potenziamento dei centri di aggregazione, la riqualificazione degli spazi pubblici, rischiano di frammentarsi senza una cabina di regia nazionale e senza risorse dedicate, certe e stabili nel tempo.

Capo I – Disposizioni in tema di sicurezza

I Comuni affrontano costi crescenti legati alla marginalità e alla gestione delle emergenze sociali, ai servizi educativi e di prevenzione, con una carenza di risorse stabili e sufficienti per promuovere la sicurezza urbana e per le numerose attività delle Polizie Locali, anche a supporto dell’azione delle Forze di polizia statali, in carenza di personale e con una legge quadro che risale a quaranta anni fa.

Siamo in una fase cruciale perché il Parlamento ha lavorato e sta lavorando su due provvedimenti chiave che incidono in maniera sostanziale sull’operatività ma che al momento sembrano quasi essere occasioni mancate. Il punto centrale non è quante norme si fanno ma se queste norme funzionano davvero nei territori.

1- Dl Sicurezza Pubblica – Legge 24 aprile 2026, n. 54 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 recante *«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale»*

Si tratta del quinto decreto in materia di sicurezza del Governo in carica: il decreto anti-rave (2022), il decreto Cutro (2023), il decreto Caivano (2023), un decreto sicurezza organico (DL 48/2025 convertito in L. 80/2025) e, infine, il decreto sicurezza pubblica (DL 23/2026 convertito in L. 54/2026) sul quale, come noto, è stato posto il voto di fiducia per l'approvazione definitiva alla Camera dei deputati. Il testo contiene solo alcune delle proposte di ANCI, avanzate nell'incontro dello scorso mese di luglio con il Ministro dell'Interno ed anche in occasione dell'audizione di ANCI in Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica nel mese di marzo u.s.

2- Ddl di Riforma della Polizia Locale - Il disegno di legge di iniziativa governativa conferisce una delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia Locale. Il testo è stato approvato con numerose modifiche rispetto al testo iniziale del Governo in prima lettura dalla Camera dei deputati il 14 maggio ed è stato ora assegnato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato.

L'ANCI da tempo ha sostenuto la necessità di una riforma della Polizia Locale, considerando che la Legge Quadro – legge n. 65/1986- risale a quaranta anni fa e che in questi decenni le attività sono cambiate nel tempo, a livello quantitativo e qualitativo.

Negli incontri con il Governo, anche prima della presentazione del disegno di legge delega e anche nel corso dell'ultima audizione parlamentare del settembre scorso sullo stesso disegno di legge, sono state presentate delle proposte emendative nell'ottica di fornire, da subito, alle Polizie Locali nuovi strumenti e risorse adeguate. In sostanza, ANCI ha sempre chiesto, oltre alla riforma complessiva dell'ordinamento della Polizia Locale, anche norme immediatamente precettive che contribuissero alla valorizzazione del ruolo e dell'attività della Polizia Locale. Il personale della Polizia Locale ha infatti subito, negli ultimi vent'anni, una diminuzione molto importante – dal 2009 ad oggi gli organici si sono assottigliati di un quinto (11.459 in meno): gli agenti sono scesi da 59.917 a 48.458 - ed è dunque questa l'occasione per ribadire l'importanza di un intervento normativo che abbia le suddette finalità, anche al fine di un potenziamento del numero di agenti di Polizia Locale sul territorio. In tale senso, sono state presentate le proposte di correttivi che non hanno purtroppo trovato accoglimento.

Nel condividere la finalità del disegno di legge che intende affrontare il tema complesso legato al disagio giovanile, appare il caso di segnalare che **vengono previste delle nuove misure alla cui esecuzione può essere chiamata anche la Polizia Locale senza che sia ancora intervenuta una riforma sull'ordinamento, organizzazione e funzioni delle Polizie Locali.** Nel provvedimento, peraltro, previste tutta una serie di novità riguardo le Forze di Polizia ma nulla è previsto per la Polizia Locale.

Il riferimento è in particolare all'art. 2 del disegno di legge che prevede l'accompagnamento e il trattenimento anche di minorenni presso gli uffici di polizia nell'ambito di specifiche operazioni condotte nei luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, quindi anche nelle zone della movida. Come noto, la legge 121/1981 non include la Polizia Locale tra le Forze di Polizia, sebbene in concreto la Polizia Locale sia impegnata nel presidio e controllo delle aree della movida o comunque di aree interessate da un intenso afflusso di persone. Occorre anche ricordare che l'art. 50 del TUEL consente al Sindaco di adottare **dei provvedimenti (ordinanze)** proprio nei luoghi caratterizzati dall'afflusso intenso di



persone per disciplinare orari di attività, di pubblici esercizi e comunque in genere per tutelare il decoro urbano. A ciò si aggiunga che l'art. 54 del TUEL prevede che il Sindaco adotti ordinanze contingibili e urgenti proprio a tutela della sicurezza urbana e della incolumità pubblica. La Polizia Locale è deputata al controllo dell'osservanza di queste ordinanze. È da chiarire, inoltre, se il fermo preventivo con trattenimento in ufficio può riguardare borseggiatori, spacciatori, bande di minorenni o poco più che maggiorenni che operano in zone sensibili (zone rosse e quelle identificate dai comuni ai sensi dei decreti Minniti e Salvini)

Appare così proiettato anche sulla Polizia Locale il contrasto alle c.d. baby gang, in un quadro variegato di realtà comunali che va dal grande centro metropolitano al piccolo comune, con il personale a disposizione carente, con minori tutele rispetto a quelle delle Forze di polizia, con la necessità di una formazione specifica e non da ultimo con la presenza o meno di luoghi idonei a trattenere il fermato.

Si ricorda inoltre che la Polizia Locale è chiamata anche ad un maggior impegno rispetto all'applicazione di nuove fattispecie penali, per esempio rispetto all'art. 634bis del codice penale, che prevede lo sgombero di un immobile arbitrariamente occupato (in precedenza quando l'immobile era la prima abitazione, con il DDL si estende lo sgombero indipendentemente che sia o meno la prima abitazione). In questo ambito la Polizia Locale svolge un ruolo determinante non solo rispetto alle abitazioni private, ma anche e soprattutto rispetto alle abitazioni di proprietà comunale colpite da fenomeni di occupazione abusiva.

Tenendo conto delle nuove misure che il DDL introduce si segnala anche in questa occasione come non sia più rinviabile una riforma dell'ordinamento della Polizia Locale, nonché la possibilità di accesso al CED interforze ivi compreso il controllo dei precedenti di polizia. La mancanza di tale accesso rappresenta un forte ostacolo ai controlli che la Polizia Locale viene chiamata ad effettuare.

A ciò si aggiunga che le risorse del Fondo per la sicurezza urbana, come segnalato da tempo, sono insufficienti ed inoltre maggiori fondi dovrebbero essere destinati al potenziamento dei servizi, non solo quelli svolti in orario straordinario, ed alla formazione. Infine, è necessario che alla Polizia Locale vengano estese le stesse garanzie previste per le Forze di Polizia, nonché il riconoscimento di lavoro usurante.

➤ **Le risorse per la Sicurezza sono un investimento per il Paese**

La dotazione del Fondo per la sicurezza urbana è del tutto insufficiente rispetto ai compiti assegnati agli enti locali. Da ultimo il DL 23/2026 convertito con modificazioni in L. 54/2026 di sicurezza pubblica ha incrementato le risorse del Fondo Sicurezza urbana per il solo anno 2026 – peraltro trattandosi di una riallocazione di risorse di cui 20 milioni di euro sono presi dal Fondo per la riforma della polizia locale.

Serve:

- un **incremento strutturale delle risorse sulla Sicurezza delle città** con un investimento concreto prevedendo risorse pari ad almeno 500 milioni di euro, per l'incremento del personale delle polizie locali;
- un **rafforzamento straordinario degli organici della Polizia Locale**, ridotti di oltre 11.400 mila unità dal 2009 al 2024: solo per fare fronte all'emorragia con perdita negli anni di migliaia di unità di polizia locale inquadrati in Cat C e D e considerando solo le retribuzioni medie è necessario destinare 400 milioni di euro annui con finanziamenti stabili dello Stato e risorse assegnate secondo criteri oggettivi, tenendo conto della popolazione, del rapporto agenti/residenti, del pendolarismo e della pressione turistica.



Si segnala la necessità della presenza sul territorio delle Forze di Polizia, che rimane imprescindibile. Riteniamo che alla luce dei fenomeni crescenti di disordine e recrudescenza di condotte violente, sia da programmare ad esempio una copertura minima notturna, con almeno 1 volante attiva o radiomobile ogni 25.000 abitanti.

➤ **Accesso alle banche dati ministeriali per una sicurezza efficace**

È prioritario garantire alle Polizie Locali l'accesso pieno e operativo al CED Interforze, superando ritardi normativi che durano da più di venti anni e dando attuazione a quanto previsto dall'art. 10 comma 6 bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e di quelle previste dall'art. 18 comma 1 e comma 1 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132

In particolare:

- *serve una norma per l'accesso delle Polizie Locali allo schedario individuale per le informazioni sui precedenti di polizia delle persone controllate compresi i provvedimenti sul cd "Daspo Urbano";*

- *serve dare finalmente prima attuazione con accesso alle informazioni sugli schedari di veicoli rubati, documenti rubati o smarriti e permessi di soggiorno e provvedimenti di ricerca come già previsto dalla legge (Stiamo attendendo il completamento dell'iter del Decreto attuativo della legge 24 luglio 2008, n. 125 (c.d. Pacchetto Sicurezza) da ANCI già condiviso, sulla cui base le Polizie Locali avranno accesso allo schedario dei veicoli rubati, schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti ed informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati)*

- *va prevista la gratuità dell'accesso alle banche dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi a carico dei bilanci comunali, necessaria per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale per il controllo delle autodichiarazioni e certificazioni degli abilitati alla guida dei veicoli, a maggior tutela della sicurezza stradale.*

➤ **Tutela degli operatori di Polizia Locale**

L'obiettivo è proteggere gli operatori delle Polizie Locali, in prima linea e spesso esposti a situazioni di tensione, senza compromettere la sicurezza dei cittadini. Da un lato è necessario procedere ad un allineamento delle tutele previste per le altre forze di polizia e dall'altro risulta strategico intervenire sulla formazione e sulla formazione operativa del personale di polizia locale.

▪ **Previdenza e tutele per la Polizia Locale e riconoscimento lavoro usurante**

Gli operatori della Polizia Locale affrontano rischi e responsabilità comparabili a quelli delle Forze di Polizia statali, ma con tutele previdenziali e assicurative inferiori. È necessario prevedere un regime previdenziale più favorevole, adeguate coperture per infortuni e malattie professionali e il riconoscimento del lavoro usurante. Stesse funzioni, stesse garanzie: questo è un principio di giustizia che non può più essere ignorato.

▪ **Formazione per la Polizia Locale**

La disciplina della formazione e dell'aggiornamento professionale sia del personale già in servizio che di quello di nuova assunzione, va realizzata con la promozione di strutture formative nazionali e interregionali e il coordinamento utile a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori di polizia locale e delle forze di polizia.



Capo II – Disposizioni per la prevenzione del disagio giovanile e per il supporto alle famiglie nella funzione educativa

➤ Politiche sociali e sicurezza: prevenzione del disagio giovanile e sostegno alle famiglie vulnerabili

La prevenzione del disagio giovanile non può essere affidata soltanto a strumenti di ordine pubblico, ma deve includere il rafforzamento dei servizi sociali territoriali e degli interventi precoci sulle famiglie vulnerabili. La tutela dei minori e il sostegno alle famiglie costituiscono infatti una componente essenziale delle politiche di prevenzione del disagio e, più in generale, della sicurezza delle comunità.

I Comuni svolgono in questo ambito una funzione centrale, attraverso i servizi sociali territoriali e una rete integrata con servizi sanitari, scuola, autorità giudiziaria, Terzo settore e altri soggetti della comunità. In questa prospettiva, la prevenzione deve essere considerata parte integrante delle politiche di sicurezza: l'intervento precoce sulle situazioni di vulnerabilità, il sostegno alla genitorialità e il rafforzamento delle reti territoriali consentono di intercettare tempestivamente i fattori di rischio e di evitare, ove possibile, l'aggravarsi delle situazioni fino a rendere necessario il ricorso a interventi di protezione fuori dalla famiglia.

Particolare rilievo assume, pertanto, il LEPS "Prevenzione dell'allontanamento familiare", già individuato tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali nel Piano nazionale per gli interventi e servizi sociali 2024-26, quale strumento per sostenere precocemente le famiglie in situazione di vulnerabilità e rafforzarne le competenze genitoriali.

Nella stessa direzione si collocano le Linee di indirizzo nazionali sull'affidamento familiare e sull'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, aggiornate e approvate in Conferenza Unificata l'8 febbraio 2024, che promuovono un approccio fondato sulla prevenzione, sull'appropriatezza degli interventi e sulla complementarità tra sostegno alla famiglia d'origine, affidamento familiare e accoglienza residenziale.

ANCI ritiene pertanto fondamentale promuovere e rafforzare il finanziamento di politiche ed azioni a sostegno delle famiglie vulnerabili come parte integrante delle politiche di sicurezza. Investire sulla prevenzione e sulla capacità dei territori di intercettare precocemente le situazioni di fragilità significa rafforzare, insieme, la tutela dei minori, il benessere delle famiglie e l'efficacia delle politiche di sicurezza.

➤ Dispersione scolastica e povertà educativa

L'art. 7 del disegno di legge persegue l'importante obiettivo di rafforzare la collaborazione tra famiglie, scuola, sport al fine di prevenire il disagio giovanile.

La proposta di istituzione della rete prevista dal ddl coinvolge le famiglie e le istituzioni scolastiche e fa riferimento ai Centri famiglia, nonché alla promozione di progetti da parte delle istituzioni scolastiche, finanziati con le risorse del Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021-2027. Resta fondamentale il ruolo delle famiglie e il loro



coinvolgimento sia come attori attivi e partecipanti agli interventi sia come destinatari degli stessi.

Tuttavia, in tale contesto è importante anche valorizzare il ruolo dei Comuni, che rappresentano il principale punto di riferimento per i servizi e gli interventi rivolti alle famiglie e ai giovani sul territorio. I Comuni, in quanto enti di prossimità e primi presidi delle comunità educanti, svolgono un ruolo fondamentale nel contrasto alla povertà educativa, attraverso politiche sociali, servizi scolastici ed extrascolastici e progetti integrati di inclusione.

Il Comune è inoltre l'ente preposto a garantire il rispetto del diritto allo studio e dell'obbligo scolastico fino ai 16 anni. Le azioni possibili sono di diverso tipo: dalla gestione diretta di servizi di orientamento e di reinserimento scolastico, alla promozione di reti territoriali, alla realizzazione di programmi e progetti finalizzati ad ampliare il tempo scuola anche oltre l'orario scolastico, nonché il coinvolgimento delle famiglie in attività ricreative e culturali.

I Comuni sono impegnati in prima linea nel recupero delle situazioni di disagio, in particolare giovanile ed hanno competenze dirette nell'attuazione di politiche educative e sociali per contrastare e prevenire l'abbandono scolastico. L'obiettivo è innanzitutto quello di individuare le situazioni di rischio o abbandono; quindi, di individuarne le cause profonde per prevenire e contrastare il fenomeno. Solo attraverso una sinergia tra comuni/servizi sociali, scuola, terzo settore e famiglie si potrà supportare il contrasto alla dispersione scolastica e povertà educativa. La povertà educativa va affrontata non solo all'interno del sistema scolastico, ma anche attraverso un approccio sistemico, che coinvolga comuni, scuola, famiglia, comuni, terzo settore e servizi territoriali. Per questo motivo, è essenziale rafforzare la rete territoriale che accompagna bambini e bambine e ragazzi e ragazze nel loro percorso di crescita, soprattutto nelle aree periferiche, rurali o economicamente svantaggiate.

È importante, inoltre, prevedere una **strategia nazionale e territoriale integrata accompagnata da azioni stabili nel tempo**. Il tema della dispersione scolastica è infatti fortemente legato alle povertà sociali ed educative, al degrado, all'assenza di prospettive lavorative all'interno dei territori in cui si vive.

Per garantire e rafforzare le politiche locali al fine di contrastare la povertà educativa occorre:

1. Rafforzare il ruolo dei Comuni nella governance delle politiche educative territoriali, attraverso strumenti stabili di co-programmazione con scuole, ASL, servizi sociali e soggetti del terzo settore.
2. Garantire un finanziamento strutturale per i servizi educativi integrati: doposcuola, centri estivi, attività culturali e sportive, con attenzione alle famiglie in difficoltà economica o sociale.
6. Promuovere modelli educativi innovativi, come le comunità educanti e i Patti educativi di comunità, già attivati in diverse realtà con risultati positivi, per favorire la partecipazione e la collaborazione degli attori educativi locali: scuole, istituzioni, terzo settore, strutture culturali, comunità del territorio.

L'efficacia di queste azioni dipende, però, in larga misura dalla disponibilità di risorse economiche strutturali a livello centrale, necessarie per sostenere la programmazione degli interventi.

I Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, erogano diversi servizi per contrastare i fenomeni della dispersione scolastica e della povertà educativa, spesso sostenendoli con consistenti risorse del proprio bilancio.



▪ *Best practice*

Le fasi in cui si registra il maggior rischio di abbandono scolastico e quindi di dispersione sono riconducibili ai delicati passaggi tra gli ordini di scuole: dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado e nel sistema di Istruzione-Formazione Professionale.

Proprio per questo, i Comuni investono da anni in servizi e progetti di orientamento scolastico e supporto allo studio, rivolti in modo specifico alle ragazze e ai ragazzi che si trovano nella delicata fase di transizione dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado.

E' importante fare tesoro delle esperienze territoriali sostenendo le buone pratiche consolidate. È necessario, infatti, analizzare e valutare le sperimentazioni realizzate, al fine di conoscere e diffondere le esperienze positive, con l'obiettivo di individuare precise strategie efficaci di contrasto e di elaborare specifici modelli di intervento. L'attività di promozione e sostegno di reti territoriali con le altre istituzioni, le scuole, il terzo settore e tutte le agenzie educative del territorio si svolge attraverso l'investimento di risorse in programmi e azioni a carattere sperimentale.

➤ **I minori stranieri non accompagnati**

La vulnerabilità della minore età si manifesta in modo significativo nel caso di minori stranieri non accompagnati. In Italia ad oggi risultano registrati nel Sistema Informativo Minori circa 14mila MSNA, inseriti in contesti di accoglienza diversi: SAI, CAS - centri di accoglienza straordinaria, strutture comunali accreditate gestite dal terzo settore.

La condizione di minore e di straniero è spesso causa di una situazione di particolare fragilità, che richiede un cospicuo impegno da parte dei Comuni per la piena presa in carico e accompagnamento all'integrazione, per evitare che situazioni già complesse possano acuirsi e incidere non solo sulla vita del singolo ma sull'intera comunità.

Il sistema ordinario di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, come stabilito dalla legge 47/2017, è il SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, a titolarità pubblica territoriale (Comuni, unioni di comuni, ambiti territoriali), che ad oggi ha una capacità di accoglienza di circa 6.000 posti. Tale sistema, seppur necessita di essere potenziato in termini di posti disponibili così da consentire a tutti MSNA presenti sul territorio nazionale di accedervi, offre agli accolti un percorso di assistenza e integrazione (scuola, formazione lavorativa, supporto legale e psicologico) in stretta sinergia con i servizi territoriali. Il minore accolto viene accompagnato verso la maggiore età, costruendo percorsi di autonomia utili ad evitare di inserirsi in contesti di devianza, sia durante il percorso che una volta conclusa l'accoglienza. Per i minori portati di bisogni specifici accolti nel SAI, nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, sono stati attivati servizi specialistici utili a potenziare l'attività di presa in carico che viene svolta nel corso dell'accoglienza in modo ordinario.

È in questo momento aperto un Avviso per l'ampliamento di 500 nuovi posti SAI dedicati al target MSNA.

